

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 522/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco INGRASSIA, Ermanno REGATTIERI, Saviour Eloghosa KENNEDY, Sergio SGULMAR e della società BNC NOI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco INGRASSIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. BNC Noi A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. BNC Noi A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del sig. Saviour Eloghosa Kennedy, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16: Pedemonte - BNC Noi ASD del 28.9.2024, BNC Noi ASD - Lazise del 6.10.2024, Cadore - BNC Noi ASD dell'11.10.2024, BNC Noi ASD - Pol. La Vetta del 17.11.2024, Sommacustozza - BNC Noi ASD del 24.11.2024, BNC Noi ASD - T.S. Lorenzo dell'1.12.2024 e Concordia-BNC Noi ASD del 9.12.2024;

Ermanno REGATTIERI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. BNC Noi A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. BNC Noi A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del sig. Saviour Eloghosa Kennedy, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16: S. Marco - BNC Noi ASD del 26.10.2024 e BNC Noi ASD - Olimpia del 3.11.2024;

Saviour Eloghosa KENNEDY, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. BNC Noi A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file delle squadre schierate dalla società A.C. BNC Noi A.S.D., senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16: Pedemonte - BNC Noi ASD del 28.9.2024, BNC Noi ASD - Lazise del 6.10.2024, Cadore - BNC Noi ASD dell'11.10.2024, S. Marco - BNC Noi ASD del 26.10.2024, BNC Noi ASD - Olimpia del 3.11.2024, BNC Noi ASD - Pol. La Vetta del 17.11.2024, Sommacustozza - BNC Noi ASD del 24.11.2024, BNC Noi ASD - T.S. Lorenzo dell'1.12.2024 e Concordia - BNC Noi ASD del 9.12.2024;

Sergio SGULMAR, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. BNC Noi A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. BNC Noi A.S.D, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Saviour Eloghosa Kennedy nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.C. BNC Noi A.S.D ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16: Pedemonte - BNC Noi ASD del 28.9.2024, BNC Noi ASD - Lazise del 6.10.2024, Cadore - BNC Noi ASD dell'11.10.2024, S. Marco - BNC Noi ASD del 26.10.2024, BNC Noi ASD - Olimpia del 3.11.2024, BNC Noi ASD - Pol. La Vetta del 17.11.2024, Sommacustozza - BNC Noi ASD del 24.11.2024, BNC Noi ASD - T.S. Lorenzo dell'1.12.2024 e Concordia-BNC Noi ASD del 9.12.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

BNC NOI A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sergio Sgulmar, Marco Ingrassia ed Ermanno Regattieri ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Saviour Eloghosa Kennedy ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco INGRASSIA,
 - Sig. Ermanno REGATTIERI,
 - Sig. Saviour Eloghosa KENNEDY,
 - Sig. Sergio SGULMAR,
 - Società BNC NOI A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio SGULMAR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco INGRASSIA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ermanno REGATTIERI,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Saviour Eloghosa KENNEDY,
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio SGULMAR,
 - € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Allievi Provinciali U16 Stagione sportiva 2025-2026 per la società BNC NOI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina